



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO A)

ENTITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE

<i>Servizio di alloggio e prima colazione (B&B)</i>	€. 50
<i>Casa per ferie</i>	€. 100
<i>Ostello per la gioventù</i>	€. 100
<i>Affittacamere/Locanda</i>	€ 100
<i>Case e appartamenti per vacanze (CAV)</i>	€ 100
<i>Residence</i>	€. 100

VALIDITA' E MODALITA' DI PAGAMENTO

L' autorizzazione per l'esercizio di una attività ricettiva extraalberghiera o del servizio di alloggio e prima colazione, decorre dalla data di rilascio e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Al rinnovo della autorizzazione si provvede entro il 31 dicembre di ogni anno con il pagamento della tassa di concessione regionale a favore della Regione Autonoma della Sardegna.

ADEMPIMENTI

I titolari delle strutture ricettive extraalberghiere, entro e non oltre il successivo mese di gennaio, trasmettono al Comune e all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio copia della ricevuta di versamento.

La mancata comunicazione, verrà considerata cessazione della attività e comporterà la cancellazione della struttura ricettiva dal sito tematico della Regione "sardegnaturismo.it. e dalle guide pubblicate a cura dell'Assessorato del Turismo. Nel caso sia accertata la svolgimento della attività senza aver pagato la tassa di concessione regionale, potranno essere comminate le sanzioni previste per l'esercizio abusivo della attività .

Fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto dal T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, coloro che esercitano le attività di cui alla presente delibera (ivi compresi i B&B)



sono tenuti a comunicare alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ALLEGATO B)

ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - (B&B)

È l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa.

Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativo, nell'arco dell'anno. Tali prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere specificate nell'autorizzazione e qualsiasi modifica dei periodi di disponibilità dovrà essere comunicata al Comune e all'Assessorato del Turismo.

Il servizio di alloggio può essere fornito in non più di tre camere, con un massimo di due posti letto per camera, più un eventuale letto aggiunto per camera in caso di ospiti minori di dodici anni. Il numero dei locali adibiti all'attività ricettiva va considerato al netto di quelli necessari per la dimora abituale dei residenti.

Il servizio di somministrazione della prima colazione può essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato, con la presenza di almeno un componente del nucleo familiare, fermo restando che agli ospiti non è consentito l'uso della cucina.

L'attività è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui è ubicata l'abitazione, corredata da idonea documentazione comprovante il pagamento della tassa regionale di concessione regionale, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, igiene e sanità, e deve rispettare la destinazione d'uso dei locali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Nella camera in cui è offerta l'ospitalità deve essere esposto obbligatoriamente il cartellino prezzi vistato dalla Provincia competente per territorio.